

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**DI CONCERTO CON**  
**IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 625 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** il comma 4 - *bis* dell’articolo 643 del citato Codice dell’Ordinamento militare, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTO** l’articolo 676 del citato Codice dell’Ordinamento militare, concernente il reclutamento di ufficiali piloti e navigatori di complemento mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa la sottoscrizione di una ferma di anni 12 (dodici);
- VISTO** l’articolo 577 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministero della Difesa 16 settembre 2003, recante “Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la pubblicazione SMM 36<sup>a</sup> edizione febbraio 2006 recante “Direttive per la formazione specialistica degli ufficiali della Marina militare”;
- VISTO** il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di polizia”;
- VISTO** il decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014 con il quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono

causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
- VISTA** la direttiva tecnica del 9 febbraio 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante "Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA** la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
- VISTO** il decreto del Ministero della Difesa 18 ottobre 2018, concernente, tra l'altro, i requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito Italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 1, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1 - bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTA** legge 30 dicembre 2025, n.199, recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 - 2028. (Legge di bilancio 2025);
- VISTO** il foglio n. M\_D A032CC REG 2025 0108122 dell'11 giugno 2025 e successive variazioni, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2026;
- VISTO** il foglio n. M\_ INF.A651153.REGISTRO UFFICIALE.U.0067421 del 18 maggio 2026 con il quale il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2026 appartenente al predetto Corpo;
- VISTA** la lettera n. M\_D AD2D0C9 RG26 0033970 del 15 aprile 2026 con la quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno 2026 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 9 (nove) allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di stato maggiore 25° corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di (12) dodici anni e per l'ammissione di 230 (duecentotrenta) allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 36°, 37° e 38° corso AUFP;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 giugno 2025, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Sergio LIARDO a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera con contestuale conferimento del grado di Ammiraglio Ispettore Capo;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 – registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323 – concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### Posti a concorso

1. Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di stato maggiore al 25° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di (12) dodici anni e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 36°, 37° e 38° corso AUIFP, come di seguito specificati:
  - a. per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), n. 9 (nove) posti per il Corpo di stato maggiore;
  - b. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale, n. 36 (trentasei) posti, di cui:
    - 1) n. 15 (quindici) posti per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale, di cui:
      - 1.1) 4 (quattro) per ingegneri elettrici;
      - 1.2) 2 (due) per informatici;
      - 1.3) 7 (sette) per ingegneri meccanici e/o navali;
      - 1.4) 2 (due) per fisici;
    - 2) n. 15 (quindici) posti per il Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture;
    - 3) n. 3 (tre) posti per medici del Corpo sanitario militare marittimo;
    - 4) n. 3 (tre) posti per farmacisti del Corpo sanitario militare marittimo;
  - c. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale, n.5 (cinque) posti, di cui:
    - 1) n. 3 (tre) per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale;
    - 2) n. 2 (due) per il Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture.
  - d. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale, n. 67 (sessantasette) posti, per il Corpo di stato maggiore;
  - e. per l'ammissione al 37° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale, n. 50 (cinquanta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
  - f. per l'ammissione al 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale, n 53 (cinquantatré) posti, di cui:
    - 1) n. 3 (tre) posti per il Corpo di commissariato militare marittimo;
    - 2) n. 50 (cinquanta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
  - g. per l'ammissione al 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale, n. 19 (diciannove) posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui:
    - 1) n. 6 (sei) psicologi;
    - 2) n. 5 (cinque) odontoiatri;
    - 3) n. 6 (sei) veterinari;
    - 4) n. 2 (due) biologi.
2. L'ammissione ai corsi di cui all'articolo 18, avverrà in tempi diversi per motivi logistico - organizzativi di Forza Armata.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/corpo/specialità potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari del Corpo di stato maggiore, del Corpo del genio della Marina, del Corpo di commissariato militare marittimo del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle

capitanerie di porto.

4. Nel caso in cui i candidati abbiano presentato domande di partecipazione per più procedure concorsuali, saranno ammessi a partecipare esclusivamente al concorso per il quale hanno presentato domanda di partecipazione in data e ora successiva e saranno considerati rinunciatari al concorso per il quale hanno presentato la domanda di partecipazione in data o ora precedente.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on - line del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati. Tale comunicazione sarà inoltre consultabile, a mero fine informativo, anche sul Portale unico del reclutamento (di seguito portale inPA).
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto - organizzazione prevista di cui al comma 5, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai concorrenti circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La predetta Amministrazione della Difesa si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di concorrenti di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on - line del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonché nel sul portale inPA.

## **Art. 2**

### Riserve di posti

1. Dei 9 (nove) posti per il Corpo di stato maggiore, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., n. 1 (uno) posto è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Dei 30 (trenta) posti per il Corpo del genio della Marina, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numeri 1) e 2), n. 2 (due) posti sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
3. Dei 50 (cinquanta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e., n. 5 (cinque) posti sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei 67 (sessantasette) posti per il Corpo di stato maggiore, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d., n. 6 (sei) posti sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
5. Dei 50 (cinquanta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f., numero 2), n. 5 (cinque) posti sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
6. Dei 19 (diciannove) posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g., numeri 1) e 3) n. 2 (due) posti sono riservati ai coniugi e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze

Armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

7. Il diritto alla riserva dei posti trova applicazione all'atto della formazione delle graduatorie di merito, di cui al successivo articolo 16, e secondo il relativo ordine.
8. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito.

### **Art. 3**

#### **Requisiti**

1. Ai concorsi di cui all'articolo 1 possono partecipare i cittadini che:
  - a. hanno compiuto il:
    - 1) 17° (diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di compimento del 23° (ventitreesimo) anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a.;
    - 2) 17° (diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi ai concorsi per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUF), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., lettera c., lettera d., lettera e., lettera f. e lettera g.;
  - b. hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore;
  - c. sono in possesso della cittadinanza italiana;
  - d. godono dei diritti civili e politici;
  - e. non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico - fisica;
  - f. se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
  - g. non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; fatta salva l'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 445 cpp, la condotta di cui alla sentenza pronunciata ai sensi del comma 2 dell'art. 444 cpp rimane, comunque, valutabile ai sensi del comma 1, lett. i. dell'art. 635 del D.lgs. 66/2010;
  - h. se militari, non hanno in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non ha commesso il fatto, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale;
  - i. non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
  - j. avere tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative;
  - k. non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di

sicurezza dello Stato;

- l. qualora partecipino al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a. non sono stati espulsi da corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze Armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perché giudicati inadatti a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico - fisici;
  - m. non sono già in servizio, quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in Ferma Prefissata, salvo i concorrenti che partecipino al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a.;
2. I concorrenti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- a. per 9 (nove) posti per il Corpo di stato maggiore da ammettere ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 per l'ammissione ai corsi universitari, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea, oppure essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2025 – 2026 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
  - b. per i 4 (quattro) posti per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 1), punto 1.1), laurea magistrale LM - 28 (ingegneria elettrica), LM - 29 (ingegneria elettronica), LM - 30 (ingegneria energetica e nucleare);
  - c. per i 2 (due) posti per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 1), punto 1.2), una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM - 18 (informatica), LM - 66 (sicurezza informatica), LM - 25 (ingegneria dell'automazione), LM - 32 (ingegneria informatica);
  - d. per i 7 (sette) posti per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 1), punto 1.3), una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM - 33 (ingegneria meccanica), LM - 53 (scienze e ingegneria dei materiali), LM - 22 (ingegneria chimica), LM - 26 (ingegneria della sicurezza), LM - 34 (ingegneria navale);
  - e. per i 2 (due) posti per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 1), punto 1.4), LM 17 (fisica);
  - f. per i 15 (quindici) posti per il Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 2), una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM - 3 (architettura del paesaggio), LM - 4 (architettura e ingegneria edile-architettura), LM - 23 (ingegneria civile), LM - 24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM - 10 (conservazione dei beni architettonici e ambientali), LM - 26 (ingegneria della sicurezza), LM - 28 (ingegneria elettrica), LM - 33 (ingegneria meccanica), LM - 35 (ingegneria per l'ambiente e il territorio), LM - 48 (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM - 74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM - 75 (scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio) con abilitazione all'esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi degli

articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328:

- 1) ingegnere;
  - 2) architetto;
  - 3) pianificatore territoriale;
  - 4) geologo;
  - 5) paesaggista;
  - 6) conservatore dei beni architettonici e ambientali;
- g. per i 3 (tre) posti per il Corpo sanitario militare marittimo - medici, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFM), ausiliari del ruolo normale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 3), laurea magistrale LM - 41 (medicina e chirurgia) con abilitazione all'esercizio della professione;
- h. per i 3 (tre) posti per il Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFM), ausiliari del ruolo normale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 4), laurea magistrale LM - 13 (classe delle lauree magistrali in farmacia e farmacia industriale) con abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;
- i. per i 3 (tre) posti per il Corpo del genio della Marina specialità genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFM), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c., numero 1), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di istituto tecnico nautico indirizzo CAIM (conduzione di apparati e impianti marittimi);
- j. per i 2 (due) posti per il Corpo del genio della Marina specialità infrastrutture, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFM), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c., numero 2), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di geometra o perito industriale indirizzo specializzato per l'edilizia ovvero diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88), indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, è richiesto, altresì, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione;
- k. per i 67 (sessantasette) posti per il Corpo di stato maggiore e per i 50 (cinquanta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFM), ausiliari del ruolo speciale, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 1, lettera d. e lettera e., diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea oppure essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2025 – 2026 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
- l. per i 3 (tre) posti per il Commissariato militare marittimo, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFM), ausiliari del ruolo normale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f., numero 1), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM - 16 (classe delle lauree magistrali in finanza), LM - 56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia), LM - 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) LM - 62 (classe delle lauree magistrali in scienze della politica), LMG/01 (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza);
- m. per i 50 (cinquanta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFM), ausiliari del ruolo normale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f., numero 2), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM - 4

(architettura e ingegneria edile-architettura), LM - 6 (biologia), LMG/01 (giurisprudenza), LM - 18 (informatica), LM - 23 (ingegneria civile), LM - 24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM - 26 (ingegneria della sicurezza), LM - 27 (ingegneria delle telecomunicazioni), LM - 29 (ingegneria elettronica), LM - 31 (ingegneria gestionale), LM - 32 (ingegneria informatica), LM - 33 (ingegneria meccanica), LM - 34 (ingegneria navale), LM - 35 (ingegneria per l'ambiente e il territorio), LM - 48 (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM - 52 (relazioni internazionali), LM - 54 (scienze chimiche), LM - 56 (scienze dell'economia), LM - 60 (scienze della natura), LM - 66 (sicurezza informatica), LM - 72 (scienze e tecnologie della navigazione), LM - 74 (scienze e tecnologie geologiche), LM - 75 (scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio), LM - 77 (scienze economico-aziendali), LM - 91 (tecniche e metodi per la società dell'informazione), LM - 92 (teorie della comunicazione);

- n. per i 6 (sei) posti per il Corpo sanitario militare marittimo - psicologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g., numero 1), laurea magistrale in psicologia (LM - 51) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
  - o. per i 5 (cinque) posti per il Corpo sanitario militare marittimo - odontoiatri, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g., numero 2), laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (LM - 46) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra;
  - p. per i 6 (sei) posti per il Corpo sanitario militare marittimo - veterinari, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g., numero 3), laurea magistrale in medicina veterinaria (LM - 42) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario di cui al decreto del Ministero della Difesa del 9 settembre 1957;
  - q. per i 2 (due) posti per il Corpo sanitario militare marittimo biologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g., numero 4), laurea magistrale in biologia (LM - 6) o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM - 9) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di biologo.
3. Saranno altresì ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, presso Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministro dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari e che siano riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero dovrà dichiarare, per i diplomi di istruzione secondaria e le lauree conseguite in territorio nazionale, che gli stessi sono riconosciuti per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione che riporti gli estremi del provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento stesso. Altresì, per il concorrente già abilitato alla professione in territorio nazionale sarà sufficiente allegare alla domanda di partecipazione al concorso un'autocertificazione di iscrizione all'Albo nazionale professionale.
4. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico - fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.

5. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFPP), ausiliari del ruolo normale e speciale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b., c., d., e., f., e g. i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneità psico - fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità di cui agli artt. 10, 11 e 12.
6. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione di cui all'articolo 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'età di cui al comma 1, lettera a., devono essere mantenuti fino alla nomina a ufficiale. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare, o l'ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 7 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Verranno acquisiti d'ufficio dal Comando dell'Accademia Navale:
  - a. il certificato generale del casellario giudiziale;
  - b. il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo armato dello Stato.

#### **Art. 4**

Portale dei concorsi on - line del Ministero della difesa e Portale unico del reclutamento

1. Le procedure relative ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on – line del Ministero della Difesa, raggiungibile attraverso il sito internet [www.difesa.it](http://www.difesa.it), area “Concorsi online” ovvero collegandosi direttamente al sito <https://concorsi.difesa.it/default.aspx>.
2. Attraverso detto portale, i concorrenti potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, e ricevere con le modalità di cui all'articolo 6 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'articolo 24 del D.L. n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d'identità elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.
5. Sul portale unico del reclutamento (da ora portale inPA), raggiungibile all'indirizzo [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it), verrà pubblicato il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento al portale dei concorsi on - line del Ministero della Difesa per le attività di cui ai commi 2 e 3; nel portale inPA, inoltre, potranno anche essere inserite ulteriori informazioni, comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie di merito.

#### **Art. 5**

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i concorrenti compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di (30) trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente bando nel portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata per uno soltanto dei ruoli/corpi/specialità di cui all'articolo 1, comma 1. Tuttavia i concorrenti al concorso di cui al comma 1, lettera a., devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/corpo/specialità tra quelli elencati all'articolo 1, comma 1, lettera d. e lettera e., ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 9, commi 4 e 5.
3. I concorrenti che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagini dell'atto di assenso riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on - line, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al comma 1. I concorrenti, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di assenso di cui al comma 3) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui all'articolo 15, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura del concorrente assegnare a tali file il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto\_assenso.pdf, titoli\_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli\_preferenza.pdf, ecc.). È onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto.
5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, (se ne è in possesso, anche il proprio domicilio digitale) nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
6. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on - line, senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione "Concorsi", sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
7. I concorrenti possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on - line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on - line delle domande.
8. Con l'invio telematico della domanda si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il concorrente, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il concorrente non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonché nel portale inPA, secondo quanto previsto dall'articolo 6. In tal caso, resta comunque invariata la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli di merito e di preferenza indicata all'articolo 3, resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al comma 1.
11. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i concorrenti con avviso pubblicato sul sito [www.difesa.it](http://www.difesa.it), nonché nel portale inPA, circa le determinazioni adottate al riguardo.
12. La Direzione Generale per il Personale Militare, o l'ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

#### **Art. 6**

##### Comunicazione con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti psico - fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale, in particolare gli esiti delle prove concorsuali, il punteggio finale di merito conseguito al termine della procedura e la relativa posizione nella graduatoria finale. I concorrenti ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale, compresi i calendari di svolgimento delle prove concorsuali, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni circa lo svolgimento del concorso. Dette comunicazioni, a mero fine informativo, potranno essere pubblicate anche sul portale inPA. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata.
3. Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche - come variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile - e a quelle relative alla propria posizione giudiziaria) potranno essere inviate mediante messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE- all'indirizzo: [marinaccad.concorsi@marina.difesa.it](mailto:marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all'indirizzo [marinaccad@postacert.difesa.it](mailto:marinaccad@postacert.difesa.it), indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identità rilasciato da un'amministrazione pubblica. Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della citata documentazione in allegato. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti

l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di riserva o di preferenza, ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui all'articolo 5.

4. Resta a carico del concorrente la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all'Accademia Navale, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai concorrenti dovrà essere preceduto dal Codice "25°\_AUPC\_MM\_2026", qualora si partecipi al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., oppure dal Codice "36°\_AUFM\_MM\_2026", qualora si partecipi ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b., c., d., "37°\_AUFM\_MM\_2026", qualora si partecipi al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e., "38°\_AUFM\_MM\_2026" qualora si partecipi a concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere f., g..
6. I concorrenti potranno chiedere informazioni sulle problematiche relative alla presentazione della domanda e alla partecipazione alla procedura concorsuale alla Direzione Generale per il Personale Militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel.: 06/469136900; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

### **Art. 7**

#### Svolgimento del concorso e spese di viaggio

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
  - a. una prova scritta di ragionamento logico comune per tutti i concorsi;
  - b. una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, di cui all'art. 9, comma 1, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC);
  - c. accertamenti psico - fisici;
  - d. accertamento attitudinale;
  - e. prove di efficienza fisica;
  - f. ulteriori accertamenti sanitari;
  - g. ulteriore prova di lingua inglese, di cui all'articolo 13, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC);
  - h. accertamento dell'idoneità psico - fisica al volo solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a.;
  - i) valutazione dei titoli.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al comma 1, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione pubblica.
3. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza comporterà, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono già in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
5. L'amministrazione militare provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove

e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

6. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui all'articolo 1, comma 7. Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'*iter* concorsuale.
7. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per la contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato e per il concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Amministrazioni a ordinamento militare del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare, e solo all'interno della finestra temporale già calendarizzata per le singole tipologie di prove. Non si procederà a riconvocazione alle prove che si svolgono in data unica. In tali ipotesi gli interessati dovranno far pervenire un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copia in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione pubblica e della documentazione probatoria. La riconvocazione, la cui data non sarà più modificabile e che potrà essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata. Le istanze dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 6, comma 3.

## **Art. 8**

### Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
  - a. la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
  - b. la commissione per gli accertamenti psicofisici;
  - c. la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
  - d. la commissione per gli accertamenti attitudinali;
  - e. la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui al comma 1, lettera a. sarà composta da:
  - a. un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in servizio, presidente;
  - b. due ufficiali superiori di cui uno del Corpo di stato maggiore - pilota e uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri;
  - c. un sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico - fisici, di cui al comma 1, lettera b., sarà composta dai seguenti componenti e si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti e/o di specialisti esterni:
  - a. un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
  - b. due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici, membri;
  - c. un sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico - fisici, di cui al comma 1, lettera c., sarà composta dai seguenti componenti e si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti e/o di specialisti esterni:

- a. un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
- b. due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici, membri;
- c. un sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.

Gli ufficiali medici facenti parte della commissione medesima dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al comma 3.

5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al comma 1, lettera d., sarà composta dai seguenti componenti e si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale:
  - a. un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
  - b. due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
  - c. un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
6. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al comma 1, lettera e., sarà composta dai seguenti componenti e si avvarrà del supporto di personale esperto del settore:
  - a. un ufficiale Superiore in servizio, presidente;
  - b. un ufficiale in servizio, membro;
  - c. un sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario.

## **Art. 9**

### Prove scritte

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dal presente decreto - a una prova scritta di ragionamento logico, a cura della commissione esaminatrice che avrà luogo nella sede di Ancona, presumibilmente nel mese di settembre 2026. I partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a. seduta stante dovranno, inoltre, sostenere una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese consistente nella somministrazione di un questionario contenente 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. Il diario di dette prove, contenente tra l'altro l'indicazione della sede di svolgimento delle prove medesime, sarà reso noto ai concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, con valore di notifica per tutti i concorrenti. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito <https://concorsi.difesa.it/default.aspx>, nonché sul portale inPA. Le prove non avranno luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, comma 3 della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno. Sia la prova scritta di ragionamento logico, sia la prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese potranno essere svolte mediante l'uso di strumenti digitali.
2. Tutti i concorrenti che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, all'orario indicato nell'avviso di convocazione, esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6. Gli stessi dovranno avere al seguito carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione pubblica, nonché una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, i concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 15.
3. Inoltre, i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., dovranno portare al seguito e consegnare al personale preposto alla somministrazione della prova scritta il referto rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), al

fine di determinare l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla luce dell'articolo 586, comma 1, lettera f. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, è prevista come causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea.

4. I concorrenti di cui al comma 3, che risultassero affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il referto ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione prima dell'inizio della prova scritta di ragionamento logico di cui all'articolo 9, alla procedura concorsuale relativa all'altro ruolo/corpo/specialità indicato nei termini di cui all'articolo 5, comma 2. Qualora la prova scritta per il concorso per l'ammissione ai corsi AUFPP si svolgesse in una data diversa, i suddetti concorrenti dovranno presentarsi in detta data, senza attendere un'ulteriore convocazione.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova scritta di ragionamento logico saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6.
6. La prova scritta di ragionamento logico avrà una durata di 60 minuti e consisterà nella somministrazione di 100 (cento) quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Le indicazioni relative allo svolgimento della prova sono quelle previste dall'allegato B al presente decreto. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento della prova medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente è di 100 (cento) punti attribuiti con le seguenti modalità:
  - a) punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;
  - b) punti - 0,15 (meno zero virgola quindici) per ogni risposta errata o multipla;
  - c) punti 0 (zero) per ogni risposta non data.
7. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui all'articolo 16. Ultimata la prova scritta di ragionamento logico, seduta stante, tutti i partecipanti per il concorso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese. Tale prova avrà una durata di 40 (quaranta) minuti e consisterà nella somministrazione di 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese. Prima dell'inizio della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte della commissione preposta, le modalità di svolgimento della stessa. La correzione della prova di conoscenza della lingua inglese sarà effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati. Nella prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese sarà assegnato un punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 2 in relazione al voto conseguito di cui al comma 6, calcolato secondo le seguenti modalità:
  - a) punti 0 (zero) punti per le risposte errate, omesse o multiple;
  - b) punti 2 (due) per ciascuna risposta esatta, per un totale di punti 100 (cento).
8. Al termine delle prove scritte la commissione esaminatrice individuerà i concorrenti da convocare agli accertamenti psico - fisici di cui all'articolo 10, nei limiti numerici di seguito indicati, formando, per il concorso AUFPP, elenchi in ordine di punteggio relativi alla sola prova scritta di ragionamento logico distinti per concorso, ruolo, corpo e specialità, mentre per il concorso AUPC formando un elenco secondo il punteggio risultante dalla somma della votazione riportata nella prova scritta di ragionamento logico e del voto conseguito nella prova di conoscenza della lingua inglese:
  - a. per l'ammissione al 25° corso per allievi ufficiali piloti di complemento: 80 (ottanta) concorrenti;
  - b. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
    - 1) per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b., numero 1), punto 1.1), 10 (dieci) concorrenti;
    - 2) per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b., numero 1), punto 1.2) 5 (cinque) concorrenti;

- 3) per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b., numero 1), punto 1.3), 25 (venticinque) concorrenti;
- 4) per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b., numero 1), punto 1.4), 5 (cinque) concorrenti;
- 5) per il Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 2), 42 (quarantadue) concorrenti;
- 6) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 3), 9 (nove) concorrenti;
- 7) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 4), 9 (nove) concorrenti;
- c. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
  - 1) per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c., numero 1), n. 10 (dieci) concorrenti;
  - 2) per il Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c., numero 2), n. 8 (otto) concorrenti;
- d. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale per il Corpo di stato maggiore, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d., n. 200 (duecento) concorrenti;
- e. per l'ammissione al 37° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e., n. 150 (centocinquanta) concorrenti;
- f. per l'ammissione al 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
  - 1) per il Corpo di commissariato militare marittimo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, f. numero 1), 15 (quindici) concorrenti;
  - 2) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 1 comma 1, lettera f., numero 2), n. 150 (centocinquanta) concorrenti;
- g. per l'ammissione al 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
  - 1) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g., numero 1), 18 (diciotto) concorrenti;
  - 2) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g., numero 2), 15 (quindici) concorrenti;
  - 3) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g., numero 3), 18 (diciotto) concorrenti;
  - 4) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g., numero 4), 10 (dieci) concorrenti.
9. Saranno ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nei predetti elenchi avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
10. Gli esiti della prova scritta saranno pubblicati nell'area privata dei concorrenti, mentre il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione per gli accertamenti psico - fisici di cui all'articolo 10 e per la prova di lingua inglese, di cui all'articolo 13, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile, a mero fine informativo, anche sul portale inPA.
11. Sarà possibile chiedere informazioni sugli esiti della prova scritta a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, all'Accademia Navale - Ufficio Concorsi (tel. 0586/238531; e-mail: [marinaccad.concorsi@marina.difesa.it](mailto:marinaccad.concorsi@marina.difesa.it)).
12. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova scritta, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - 1^ Divisione Ufficio Reclutamento e Disciplina - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.

**Art. 10**  
Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti di cui all'articolo 9, comma 8, saranno convocati presso il Centro di Selezione della Marina militare, via delle Palombare 3 - 67127 Ancona, nel giorno e nell'ora indicati nelle comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 10. Tale comunicazione sarà inoltre consultabile, a mero fine informativo, anche sul portale inPA. Ciascun concorrente, accedendo all'area privata del portale, potrà consultare le date e gli orari previsti per i propri accertamenti.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge:
  - a. se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo e della colonna lombo - sacrale in proiezione laterale con relativo referto in originale ed immagini radiografiche su supporto digitale, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico - fisici, ovvero copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
  - b. certificato medico, in corso di validità annuale, attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della Difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dal concorso;
  - c. ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6 - fosfatodeidrogenasi (G6PD);
  - d. referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico - fisici (ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno); è altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge, del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare:
    - 1) emocromo completo con formula leucocitaria;
    - 2) VES;
    - 3) glicemia;
    - 4) creatininemia;
    - 5) trigliceridemia;
    - 6) colesterolemia totale e frazionata;
    - 7) transaminasemia (GOT e GPT);
    - 8) bilirubina totale e frazionata, richiesta solo nel caso in cui il valore della bilirubina totale sia superiore a 1 mg/dL;
    - 9) gamma GT;
    - 10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs e anti HCV;
    - 11) attestazione del gruppo sanguigno;

- 12) ricerca anticorpi per HIV;
  - 13) Test intradermico Mantoux (TST) o in alternativa il test interferon gamma (IGRA Test) per accertare l'esposizione al micobatterio della tubercolosi. In caso di positività al test di Mantoux (TST) i concorrenti dovranno effettuare IGRA Test (test interferon gamma);
  - 14) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento.
- e. certificato, conforme al modello di cui all'Allegato C rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti e delle principali patologie. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico - fisici;
  - f. i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
    - 1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico - fisici;
    - 2) referto ed immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico - fisici;
  - g. originale dell'attestazione che l'eventuale struttura sanitaria privata presso cui vengono prodotti i referti, è accreditata con il SSN.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati, di cui al comma 2, comporterà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico - fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a., c., d., n. 11. In particolare, il referto di analisi di laboratorio, di cui all'articolo 9, comma 3, concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6 - fosfatodeidrogenasi (G6PD), dovrà comunque essere presentato dai concorrenti, qualora vincitori, all'atto dell'incorporamento. Per i partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.
  4. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, in conformità alla specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
  5. La commissione per gli accertamenti psico - fisici:
    - a. acquisirà i documenti indicati al comma 2 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico - fisici, verificandone la validità;
    - b. le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le concorrenti rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate;
    - c. disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui alla lettera b., del presente comma, il seguente protocollo diagnostico:
      - 1) visita medica generale; in tale sede la commissione giudicherà non idoneo il concorrente che presenta tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunemente sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o

della dignità della condizione del militare di cui al regolamento e alle eventuali norme tecniche discendenti di Forza armata consultabili sul sito all'indirizzo: <https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Documents/Allegato%20-%20Direttiva%20tecnica%20Tatuaggi.pdf>

- 2) visita cardiologica con ECG;
  - 3) visita oculistica e visita odontoiatrica;
  - 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
  - 5) visita psichiatrica con test e colloquio;
  - 6) valutazione dell'apparato locomotore;
  - 7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
  - 8) controllo dell'abuso di alcool mediante determinazione della CDT ematica - ricerca ematica della transferrina carboidrato carente. In caso di positività la Commissione disporrà una seconda determinazione sul medesimo campione;
  - 9) ogni ulteriore indagine, clinico - specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico - legale del concorrente, ivi compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo di cui al comma 5, lettera c., nonché sottoscrivere un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello riportato nell'Allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014, la commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b. dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a. parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c. del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare, a meno che i dati antropometrici e l'indice di massa corporea (I.M.C.), rilevata in sede di visita generale, siano tali da configurare un coefficiente superiore a 2 per la caratteristica somato - funzionale CO (costituzione). La relativa attestazione dell'idoneità incondizionata al servizio, in corso di validità, dovrà essere portata al seguito;
  - b. apparato visivo:
    - 1) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., visus minimo per lontano pari a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus minimo naturale di 8/10 per occhio. Campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia.

Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche. È motivo di inidoneità qualsiasi pregresso intervento chirurgico di correzione dei vizi di rifrazione sia con chirurgia corneale di superficie (laser - fotocheratoablazione), sia con impianto di IOL fachica;

- 2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP) per il Corpo di stato maggiore, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d.: visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
  - 3) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP) per i Corpi del Genio della Marina, Sanitario Militare Marittimo e delle capitanerie di porto di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b., c., e. ed f. e g. visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle matassine colorate;
  - 4) per tutti i Corpi, l'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento. Inoltre, per tutti i Corpi, l'utilizzo di trattamento ortokeratologico notturno verificato con esame topografico corneale costituirà motivo di esclusione dal concorso. Ad esclusione dei concorrenti di cui al comma 7, lettera b., numeri 1), 3) e 4), sono ammessi interventi di chirurgia refrattiva corneale (PRK, Femto - LASIK, SMILE) in assenza di complicanze postoperatorie o di esiti disfunzionali, ad eccezione della cheratotomia radiale. Non è invece ammessa la chirurgia refrattiva intraoculare (impianto di IOL fachiche) o del cristallino. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da o che presentano: malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; strabismi manifesti anche alternanti; pseudofachia o afachia; esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser - terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; esiti disfunzionali di chirurgia refrattiva corneale; esiti di chirurgia refrattiva intraoculare con impianto di lente intraoculare fachica in camera anteriore o posteriore;
- c. apparato uditivo:
- 1) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a, la funzionalità uditiva è saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di 20 dB per tutte le frequenze;
  - 2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., lettera c., lettere d., lettera e., lettera f., e lettera g. la funzionalità uditiva sarà verificata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva che consenta l'attribuzione di un coefficiente entro AU 2 ai sensi della vigente Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto del Ministro della Difesa del 4 giugno 2014.

- d. dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati.
- Non sarà comunque consentita la presenza di granulomi dentari, otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili;
- e. solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., dati somatici:
- 1) distanza vertice - glutei non superiore a centimetri 98 (novantotto) e/o non inferiore a centimetri 85 (ottantacinque);
  - 2) distanza glutei - ginocchia non superiore a centimetri 65 (sessantacinque) e/o non inferiore a centimetri 56 (cinquantasei);
  - 3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90 (novanta) e/o non inferiore a centimetri 74,5 (settantaquattro virgola cinque).
8. I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici a una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente documentazione:
- a. verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del profilo sanitario assegnato;
  - b. referti degli esami previsti al comma 2, lettere b., d., e., f. - solo per i concorrenti di sesso femminile;
  - c. attestazione di accreditamento con il SSN, rilasciata alla struttura sanitaria privata, di cui al comma 2 lettera g..
- La commissione per gli accertamenti psico - fisici, presa visione della sopracitata documentazione, sottoporrà i concorrenti agli accertamenti di cui al comma 5., lettera c., numeri 1), 7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal comma 7. Per i soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., la commissione provvederà a verificare i dati somatici di cui al comma 7, lettera e., se non precedentemente misurati.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneità psico - fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali piloti di complemento della Marina militare o ufficiali in ferma prefissata della Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato - funzionali, nonché degli specifici requisiti psico - fisici suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
- a. non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto del Ministro della Difesa del 4 giugno 2014;
  - b. che partecipano al concorso per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) giudicati idonei ai sensi dell'art. 882, comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare. Al termine dell'iter concorsuale saranno avviati presso l'IMAS

- per la verifica dell'idoneità al pilotaggio, di cui all'articolo 14;
- c. che partecipano al concorso per l'ammissione al 36°, 37°, 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFPP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., lettera c., lettera d., lettera e., lettera f. e lettera g. ritenuti altresì in possesso di un profilo somato - funzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad eccezione della carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, la quale, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato - funzionale dell'apparato AV, non può essere motivo di inidoneità con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'articolo 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'Allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto. Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6 - fosfatodeidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato - funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati:
- a. abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
  - b. malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza dei corsi di cui agli articoli 19 e 20 del presente decreto;
  - c. malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare (a eccezione della caratteristica somato - funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD);
  - d. mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui al comma 7, lettera a..
12. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico - fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- a. se partecipanti al concorso per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali piloti di complemento di cui all'art, 1, comma 1, lettera a.:
    - 1) "idoneo al proseguimento dell'*iter* concorsuale per Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della Marina militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al comma 10, lettera b.;
    - 2) "inidoneo al proseguimento dell'*iter* concorsuale per Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della Marina militare", con indicazione del motivo;
  - b. se partecipanti al concorso per l'ammissione al 36°, 37°, 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b., c. d., e., f. e g.:
    - 1) "idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al comma 10, lettera c.;
    - 2) "inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare", con indicazione del motivo.
13. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psico - fisici vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi 14 (quattordici) giorni a partire dalla data della prima convocazione, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità psico - fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.

Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati con le modalità di cui al comma 9 del presente articolo.

14. I concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facoltà improrogabilmente entro il giorno successivo a quello della comunicazione del motivo di inidoneità facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva potestà o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui all'articolo 6, comma 3. Tale istanza dovrà essere integrata mediante l'invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) ai predetti indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identità del concorrente (qualora minorenne, di entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva potestà o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'Amministrazione pubblica e di copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, o per abuso di alcool, eventualmente accertati con le modalità indicate al comma 5, lettera c., numeri 7) e 8). In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente riceverà apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente riceverà comunicazione, con le medesime modalità, che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato.
15. Il giudizio circa l'idoneità psicofisica dei concorrenti che hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici - in caso di accoglimento di tale istanza - sarà espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo riterrà necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione è definitivo. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad attribuire il relativo punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

## **Art. 11**

### Accertamento attitudinale

1. Contestualmente agli accertamenti psico - fisici, i concorrenti effettueranno gli accertamenti attitudinali. Saranno chiamati a completare detti accertamenti, con riserva, anche i concorrenti di cui all'art. 10, commi 13 e 14. Eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 7, dovranno essere proposte all'atto della convocazione agli accertamenti psicofisici di cui all'art. 10.
2. Tali accertamenti, svolti a cura della competente commissione, consisteranno nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, interviste attitudinali) volte a valutare il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza Armata nello specifico ruolo. Tale valutazione concerne specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree d'indagine:
  - a. "stile di pensiero/cognitiva";

- b. “emozioni e relazioni/relazionale”;
  - c. “produttività e competenze gestionali/realizzativa”;
  - d. “motivazionale/meta”.
3. La commissione assegnerà il punteggio di livello attitudinale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test e delle valutazioni degli ufficiali psicologi/colloquiatori. Tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi.
  4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, una valutazione dell’attitudine dimostrata e un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale non rientrante nell’intervallo previsto dalla normativa tecnica in vigore al momento dell’accertamento.
  5. La commissione medesima, al termine degli accertamenti attitudinali, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli la notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
    - a. idoneo;
    - b. inidoneo, con indicazione del motivo.
  6. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

## **Art. 12**

### Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti psico - fisici e attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e., alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, nonché costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). L’ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di concorrenti, verrà stabilito dalla Commissione in funzione della disponibilità degli impianti sportivi.
3. I partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a., saranno sottoposti, a cura della preposta commissione, alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da effettuarsi nei tempi e con le modalità riportate nella tabella in Allegato G:
  - a. nuoto, con stile a scelta del concorrente, per una distanza di metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova, se superata, darà luogo all’attribuzione di un punteggio, utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui all’articolo 16;
  - b. nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri 18. La prova, se superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
  - c. trazioni alla sbarra. La prova sarà considerata superata se il concorrente avrà effettuato almeno 4 trazioni e non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
4. I partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all’articolo 1, saranno sottoposti a cura della preposta commissione, alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da effettuarsi nei tempi e con le modalità riportate nella tabella in Allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto:
  - a. nuoto, con stile a scelta del concorrente, per una distanza di metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi per gli uomini e 85 secondi per le donne. La prova, se superata, darà luogo all’attribuzione di un punteggio incrementale, utile ai fini della

formazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 16;

- b. corsa piana, per una distanza di metri 1.000, da effettuarsi nel tempo massimo di 5'30" per gli uomini e 6'00" per le donne. La prova, se superata, non darà luogo all'attribuzione di alcun punteggio.
5. I criteri per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, di cui ai commi 3 e 4, sono stabiliti nei rispettivi Allegati. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto della preposta commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
6. Le commissioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b., d. ed e. entro il terzo giorno dalla data di conclusione dei rispettivi accertamenti e prove, dovranno inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - 1<sup>a</sup> Divisione Ufficio Reclutamento e Disciplina - 3<sup>a</sup> Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.

### **Art. 13**

#### Prova di lingua inglese

1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), risultati idonei agli accertamenti psico - fisici, all'accertamento attitudinale ed alle prove di efficienza fisica di cui agli articoli 10, 11 e 12, saranno convocati, con le modalità indicate nell'articolo 9, comma 10, presso l'Accademia Navale di Livorno, per essere sottoposti, a cura della commissione esaminatrice alla prova di lingua inglese.
2. I concorrenti di cui al comma 1, saranno sottoposti all'accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato darà luogo all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi che sarà comunicato seduta stante al concorrente.
3. Il test consisterà in un accertamento di *listening* e in uno di *reading* e si intenderà superato con il punteggio minimo di 40 centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
4. L'esito della prova, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione per l'accertamento dell'idoneità psico - fisica al pilotaggio di cui all'articolo 14, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito <https://concorsi.difesa.it/default.aspx>.
5. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova di lingua inglese di tutti i concorrenti, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - 1<sup>a</sup> Divisione Ufficio Reclutamento e Disciplina - 3<sup>a</sup> Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.

### **Art. 14**

#### Accertamento dell'idoneità psico - fisica al pilotaggio

1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., giudicati idonei alla prova di lingua inglese di cui all'articolo 13, saranno convocati, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, presso un Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, per essere sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti.
2. Il competente Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti o inidoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento.
3. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

4. L'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare dovrà comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia Navale all'indirizzo di posta elettronica certificata [marinaccad@postacert.difesa.it](mailto:marinaccad@postacert.difesa.it).

### **Art. 15**

#### Titoli di merito

1. La commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli di merito dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei commi 2 e 3.
2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a.:
  - a) per il possesso di brevetto di pilota commerciale: punti 10 (dieci);
  - b) per il possesso di licenza di pilota privato punti 5 (cinque);
  - c) per il possesso di patente di guida di tipo B: punti 1 (uno).
3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFPP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b., c., d., e., f. e g. la commissione esaminatrice disporrà di un punteggio massimo di 22 (ventidue) punti come di seguito specificato:
  - a. per i soli posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c., d., e. e g.: ulteriori titoli di studio rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale: fino a un massimo di 6 (sei) punti così ripartiti (punteggi tra loro non cumulabili):
    - 1) per la laurea magistrale:
      - 1.1) con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 6 (sei);
      - 1.2) con voto pari o inferiore a 105/110, punti 5,5 (cinque virgola cinque);
    - 2) per la laurea triennale:
      - 2.1) con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 5 (cinque);
      - 2.2) con voto pari o inferiore a 105/110, punti 4,5 (quattro virgola cinque);
    - 3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
      - 3.1) con voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 2 (due);
      - 3.2) con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1 (uno);
  - b. per i soli posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1), lettere b. ed f., fino a un massimo di 10 (dieci) punti così ripartiti:
    - 1) ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 4 (quattro) punti, così ripartiti:
      - 1.1) per la laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: punti 4 (quattro);
      - 1.2) per la laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110: punti 2 (due);
      - 1.3) per la laurea: punti 1,5 (uno virgola cinque). Tale titolo sarà valutato dalla Commissione esaminatrice solo se non propedeutico al conseguimento della laurea magistrale prescritta per la partecipazione al concorso;
    - 2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti 6 (sei), così ripartiti:
      - 2.1) per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per il concorso, punti 2 (due);
      - 2.2) per ogni master afferente alla professionalità richiesta per il concorso, punti 1 (uno);
      - 2.3) per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità richiesta per il concorso,

- punti 3 (tre);
- 2.4) ciascun corso/certificazione afferente alla professionalità richiesta, da valutare a cura della Commissione esaminatrice: fino a punti 1 (uno);
- 2.5) per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione: punti 2 (due);
- c. titoli di servizio: fino a un massimo di punti 6 (sei), così ripartiti:
- 1) per aver prestato lodevole servizio, in qualità di Ufficiale di Complemento: punti 1 (uno);
  - 2) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato nella Marina militare: punti 0,25 (zero virgola venticinque) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 1,5 (uno virgola cinque);
  - 3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza Armata o Corpo armato dello Stato: punti 0,125 (zero virgola centoventicinque) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5 (zero virgola cinque);
  - 4) per il servizio di leva assolto in qualità di ausiliario non nelle Forze Armate o nei Corpi armati dello Stato: punti 0,25 (zero virgola venticinque);
  - 5) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici: punti 0,20 (zero virgola venti) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8 (zero virgola otto);
  - 6) per il possesso delle seguenti ricompense militari e civili conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo dei volontari in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di 5 (cinque) punti:
    - 6.1) per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile: punti 5 (cinque);
    - 6.2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile: punti 4 (quattro);
    - 6.3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile: punti 3 (tre);
    - 6.4) per ogni croce al valor militare: punti 2 (due);
    - 6.5) per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri: punti 1,5 (uno virgola cinque);
    - 6.6) per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due encomi: punti 0,75 (zero virgola settantacinque);
- d. altri titoli: fino a un massimo di punti 6 (sei), così ripartiti:
- 1) per il possesso del brevetto di assistente bagnanti o bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si evidenzia che altri tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono titolo di merito): punti 0,50 (zero virgola cinquanta);
  - 2) per il possesso della patente nautica: punti 0,50 (zero virgola cinquanta);
  - 3) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella domanda): punti 0,50 (zero virgola cinquanta). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni è di punti 3 (tre).
4. A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello indicato rispettivamente nei commi 2 e 3 del presente articolo.
5. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dichiarati e allegati nella stessa entro la scadenza della presentazione delle domande. I titoli di merito non aventi validità illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati ai commi 2 e 3, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 16. Ai fini di una

corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, i titoli di cui al comma 2 dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file formato PDF) dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e/o dell'originale della patente di guida.

6. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto. Per quanto attiene all'attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui all'articolo 9 del presente decreto.

## **Art. 16**

### Graduatorie di merito

1. La commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli di merito, provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
  - a. per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a.;
  - b. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 1), punto 1.1);
  - c. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 1), punto 1.2);
  - d. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 1), punto 1.3);
  - e. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 1), punto 1.4);
  - f. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 2);
  - g. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 3);
  - h. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., numero 4);
  - i. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina - specialità genio navale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c., numero 1);
  - j. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c., numero 2);
  - k. per l'ammissione al 36° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d.;

- l. per l'ammissione al 37° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e.;
  - m. per l'ammissione al 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f., numero 1);
  - n. per l'ammissione al 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f., numero 2);
  - o. per l'ammissione al 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo - psicologi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g. numero 1);
  - p. per l'ammissione al 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo - odontoiatri, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g., numero 2);
  - q. per l'ammissione al 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo - veterinari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g., numero 3);
  - r. per l'ammissione al 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo – biologi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g., numero 4).
2. Le graduatorie di cui al comma 1 saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando:
- a. per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dalla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuna riportati:
    - 1) punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento logico: 1,2;
    - 2) punteggio conseguito nella prova scritta per l'accertamento della lingua inglese: 1,5;
    - 3) punteggio conseguito all'accertamento *listening* della prova di lingua inglese: 2;
    - 4) punteggio conseguito all'accertamento *reading* della prova di lingua inglese: 2;
    - 5) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica: 1.
  - b. alla media di cui al comma 2 sarà aggiunto l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 15.
  - c. per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b., c., d., e., f. e g. le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando:
    - 1) il punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento logico;
    - 2) il punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica;
    - 3) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:
- a. delle riserve di posti previste dall'articolo 2 del presente decreto;
  - b. a parità di merito, dei seguenti titoli di preferenza, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima:
    - 1) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
    - 2) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio - sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov - 2 contratta nell'esercizio della propria attività;

- 3) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
  - 4) maggior numero di figli a carico;
  - 5) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
  - 6) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
  - 7) la minore età anagrafica.
- c. del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b., c., d., f. numero 1) e lettera g. su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un Corpo e per l'eventuale specialità potranno essere portati in aumento a quelli previsti per uno o più degli altri corpi e dell'eventuale specialità;
- d. del fatto che, nell'ambito dei concorsi previsti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e. e f. numero 2), su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un concorso potranno essere portati in aumento a quelli previsti per l'altro.
4. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b. saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
5. Le graduatorie finali di merito, di cui al comma 1, saranno approvate con decreto interdirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e nell'area pubblica del portale. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.
6. Il Comando dell'Accademia Navale qualora necessario per motivi organizzativi, potrà convocare per la frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi, nelle more dell'emanazione del relativo decreto riportante la graduatoria. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia Navale avrà facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al quattordicesimo giorno dalla data di inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti previste in ciascun ruolo dall'articolo 2 del presente decreto.

### **Art. 17**

Svolgimento del 25° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a., saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Navale di Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - Viale Italia 72 - 57127 Livorno - (marinaccad.concorsi@marina.difesa.it), il Comando medesimo, riconosciuta la validità del

motivo addotto, potrà concedere al concorrente un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sarà successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione per il quale il medesimo è stato convocato, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'articolo 1, comma 6.

3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria, in uniforme qualora militari in servizio. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento:
  - a. certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'età, ai sensi del decreto - legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
  - b. in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
4. I concorrenti in possesso di altra/e cittadinanza/e oltre quella italiana dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento, l'autocertificazione redatta conformemente all'Allegato I al presente bando, attestante il possesso di altra/e cittadinanza/e di uno Stato estero e dell'assolvimento degli eventuali obblighi militari nello stesso. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato.
5. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Allo scopo l'Accademia Navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovrà fornire alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
6. Il corso AUPC, si svolgerà con le seguenti modalità, previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse:
  - a. gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con il grado di Comune di 2<sup>a</sup> Classe Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia Navale;
  - b. gli stessi saranno promossi Comune di 1<sup>a</sup> Classe dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergente pilota di Complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
  - c. al termine del corso, i Sergenti Piloti di Complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina pilota di Complemento conferita con decreto del Ministro della Difesa.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comando Scuole della Marina militare, ha facoltà di espellere dal corso gli Allievi che, per motivi psico - fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso. Gli Allievi, già militari, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina pilota di Complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata

del corso sarà computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inadeguati ad assumere il grado di Guardiamarina pilota di Complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualità saranno tenuti a prestare servizio con il grado di Sergente pilota di Complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
9. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
10. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

### **Art. 18**

Svolgimento del 36°, 37° e 38° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP) e nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito di cui all'articolo 16, comma 1, saranno ammessi al corso sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Navale di Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso AUIFP. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - Viale Italia 72 - 57127 Livorno - ([marinaccad.concorsi@marina.difesa.it](mailto:marinaccad.concorsi@marina.difesa.it)), il Comando medesimo, riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sarà successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'articolo 1, comma 6.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper - immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
  - a. il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
  - b. in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
4. I concorrenti in possesso di altra/e cittadinanza/e oltre quella italiana dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento, l'autocertificazione redatta conformemente all'Allegato I al presente bando, attestante il possesso di altra/e cittadinanza/e di uno Stato estero e dell'assolvimento degli eventuali obblighi militari nello stesso. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato.
5. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a. della Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanità Militare, recante "Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi".
6. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura

della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata. Allo scopo l'Accademia Navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovrà fornire alle competenti divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.

7. Il 36°, 37° e 38° corso AUFM avranno presumibile inizio rispettivamente a novembre 2026, gennaio e aprile 2027, si svolgeranno con le modalità previste dal decreto del Ministro della Difesa 26 settembre 2022, citato nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma volontaria di trenta mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia Navale.
8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. Ai medesimi si applicano le disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo della ferma. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
9. Gli allievi che dimostreranno di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare. Agli allievi comunque dimessi dal corso saranno applicate le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e degli articoli 599 e 600 del DPR 15 marzo 2010, n. 90.
10. Gli allievi che, nell'ambito del corso cui sono stati ammessi, supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
  - a. Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina per le specialità genio navale e infrastrutture;
  - b. Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
  - c. Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
  - d. Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
  - e. Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
  - f. Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina per le specialità genio navale e infrastrutture;
  - g. Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
  - h. Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
11. L'anzianità assoluta sarà fissata dal decreto di nomina del Ministro della Difesa, mentre l'anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. La predetta media, che sarà espressa in centesimi, sarà calcolata dall'Accademia Navale. Dopo la nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia Navale, della durata e con le modalità che saranno stabilite dal Comando delle Scuole della Marina.
12. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati ufficiali e iscritti in ruolo, dopo

i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.

13. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla Forza Armata - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze Armate o Corpi Armati dello Stato, nonché nella polizia di Stato, nel Corpo della polizia Penitenziaria e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero in altre Pubbliche Amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
14. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione Generale per il Personale Militare può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
15. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
  - a. ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione Generale per il Personale Militare, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della Difesa 30 settembre 2005;
  - b. trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
16. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
17. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

### **Art. 19**

#### Esclusioni

1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento e al corso allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi dal Comando dell'Accademia Navale.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata o Ufficiale Pilota di Complemento, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

### **Art. 20**

#### Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento

1. I Guardiamarina Piloti di Complemento, dopo aver maturato due anni di anzianità nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di Sottotenente di Vascello ai sensi dell'articolo 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
2. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti,

potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.

#### **Art. 21**

##### Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata

1. Per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore, i Guardiamarina in Ferma Prefissata ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina – specialità genio navale - e – specialità infrastrutture -, Corpo di stato maggiore, Corpo delle capitanerie di porto e Corpo sanitario militare marittimo sono valutati dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi al grado di Sottotenente di Vascello con tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio, possono partecipare, sempreché non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di età, ai concorsi per il reclutamento di:
  - a. ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - b. ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'articolo 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Il servizio prestato in qualità di Ufficiale in Ferma Prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

#### **Art. 22**

##### Istituzione del Corpo unico della Sanità militare

Si avvisano i candidati che le disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 21 potrebbero subire modifiche atteso che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il personale sanitario delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri transiterà nei ruoli, normale e speciale per gli Ufficiali, dell'istituto Corpo unico della Sanità militare, ai sensi del Decreto legislativo 74/2026.

#### **Art. 23**

##### Accesso agli atti amministrativi

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere trasmesse a mezzo e - mail, preferibilmente secondo il modello in allegato L.
2. Fino al termine della procedura concorsuale, tali richieste dovranno essere inoltrate direttamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [marinaccad.concorsi@marina.difesa.it](mailto:marinaccad.concorsi@marina.difesa.it), [marinaccad@postacert.difesa.it](mailto:marinaccad@postacert.difesa.it) (PEC).

#### **Art. 24**

##### Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il Capo pro tempore della 1<sup>a</sup> Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare.

#### **Art. 25**

##### Tattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche - dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
  - a. titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e - mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: *persomil@persomil.difesa.it*; posta elettronica certificata: *persomil@postacert.difesa.it*;
  - b. il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato, esclusivamente per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti e - mail: *rpd@difesa.it*; indirizzo posta elettronica certificata: *rpd@postacert.difesa.it*, come reso noto sul sito istituzionale [www.difesa.it](http://www.difesa.it);
  - c. il trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c. ed e. del GDPR e dell'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b. e g. del GDPR e artt. 2 sexies e septies del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 octies del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
    - 1) lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
    - 2) l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio";
  - d. i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati –nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003– a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
  - e. i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico - economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a Paesi terzi o Organismi Internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;

- f. la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g. in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
- 1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
  - 2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
  - 3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
  - 4) proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gdp.it*;
- h. l'informativa di cui all'allegato M relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo: <https://concorsi.difesa.it/default.aspx>.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 35 - ter, comma 2 - bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale unico del reclutamento (inPA) e sul portale dei concorsi on - line del Ministero della Difesa.

Generale di Divisione Aerea  
Fabio SARDONE

Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pil.  
Sergio LIARDO

ATTO DI ASSENSO  
PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE

Per assecondare l'inclinazione del minore (1)

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

i sottoscritti genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul citato minore (2)

cognome (padre) \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

cognome (madre) \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

oppure (3)

il sottoscritto genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale sul citato minore o tutore del medesimo

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

acconsentono/acconsente che egli/ella, quale partecipante al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al (4):

\_\_\_\_\_ corso *Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina militare (AUFP)*

\_\_\_\_\_ corso *Allievi Ufficiali Piloti di Complemento della Marina militare (AUPC)*

possa essere sottoposto/a alle prove e accertamenti previsti dal bando e, in particolare, agli accertamenti psicofisici, agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica e contragga, in caso di ammissione al corso, la ferma volontaria di trenta mesi nella Marina militare.

Inoltre, consapevoli/e delle conseguenze penali che, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, dichiarano/dichiara che quanto riportato nella domanda di partecipazione presentata dal minore suindicato è veritiero.

In allegato copia fronte/retro, ovvero in formato PDF o JPEG, dei/l documenti/o di riconoscimento dei/l dichiaranti/e.

I/II dichiaranti/e (5)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(firma per esteso, cognome e nome leggibili)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NOTE:

- (1) dati anagrafici del minore;
- (2) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati, separati o divorziati;
- (3) compilare in alternativa al campo precedente;
- (4) indicare il numero del corso a cui il minore partecipa;
- (5) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale, o del tutore.

## MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA

### 1. ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali.

I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

La scelta del test da sottoporre ai concorrenti è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due concorrenti.

Il riconoscimento dell'autore della prova deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio della prova di tutti i concorrenti.

### 2. ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

L'accesso dei concorrenti al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte ai quesiti, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più concorrenti abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle sopraindicate disposizioni ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova stessa

**(Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all'art. 25 L. 833/1978)**

**CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in Piazza/Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Documento d'identità: \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE (1)  
(barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH favismo	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie	In atto	Pregressa *	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapie farmacologiche in atto: \_\_\_\_\_

Altre eventuali annotazioni: \_\_\_\_\_

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

\* In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il concorrente sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(luogo del rilascio) (data del rilascio)

Firma interessato

Il medico

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio: per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, dopo aver  
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo  
null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta,  
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

Il concorrente

\_\_\_\_\_  
(località)

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

All'atto della presentazione per gli accertamenti psico - fisici al concorrente verrà chiesto di sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, prov. di \_\_\_\_\_, informato dal presidente della commissione per gli accertamenti psico - fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato \_\_\_\_\_) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico nonché, qualora obbligatorie e/o valutate necessarie, delle vaccinazioni previste per il personale militare ai sensi del D.I.M. 16/05/2018 e della Circolare tecnica applicativa dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare del 26/02/2020 (così come approvata dal Ministero della Salute):

DICHIARA

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)

ad essere sottoposto agli accertamenti psico fisici previsti nel protocollo e alle eventuali vaccinazioni o rivaccinazioni obbligatorie e/o necessarie al momento dell'arruolamento e durante il corso della carriera militare.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.

=====

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Documento d'identità: n° \_\_\_\_\_  
rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
eventuale Ente di appartenenza \_\_\_\_\_

DICHIARA

1. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
2. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
3. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in data \_\_\_\_\_.

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'Ufficiale medico

\_\_\_\_\_

(timbro e firma)

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUPC

1. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA PROVA DI NUOTO

a. Prova di nuoto:

il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l'uso degli occhialini da piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere la distanza di 50 (cinquanta) metri entro il tempo massimo di 80 (ottanta) secondi. A ciascun concorrente, la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella seguente tabella.

tempo impiegato (secondi)	punteggio (in centesimi)
minore o uguale 40	100
da 40,01 a 44,99	90
da 45 a 49,99	80
da 50 a 54,99	70
da 55 a 59,99	60
da 60 a 64,99	50
da 65 a 69,99	40
da 70 a 74,99	30
da 75 a 80	20
maggiore o uguale a 80,01	PROVA NON SUPERATA

b. Prova di nuoto subacqueo in apnea:

per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente dovrà nuotare in apnea con il corpo totalmente immerso, per almeno 18 (diciotto) metri, partendo da fermo senza l'ausilio della spinta da bordo piscina e senza mai riemergere con la testa. Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, provvederà alla misurazione del percorso effettuato e del tempo impiegato. La prova, se superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio.

c. Trazioni alla sbarra:

per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, dovrà eseguire l'esercizio, effettuando minimo 4 (quattro) trazioni senza soluzione di continuità nel rispetto delle seguenti modalità.

Partendo da posizione completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra orizzontale, egli dovrà sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il concorrente potrà scegliere il ritmo a lui più consono e indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera errata. La prova, se superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio.

## 2. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' NELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA

Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di cui al precedente punto 1, lettere a., b. e c. Qualora il concorrente non consegua l'idoneità anche in una sola prova, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l'esclusione dal concorso.

Il punteggio conseguito nella prova di nuoto, di cui al precedente punto 1), lettera a., concorrerà alla formazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 16 del bando.

## 3. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO

I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'Ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della effettuazione delle prove.

I concorrenti che prima dell'inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare immediatamente la commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico designato, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.

I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati - mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, ovvero mediante comunicazione nell'area privata dello stesso portale o con convocazione consegnata a mano dalla commissione - per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° (ventesimo) giorno a decorrere dalla data originariamente prevista per l'esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi) e comunque dovrà essere antecedente al periodo stabilito per la formazione delle graduatorie di merito di cui all'art. 16.

Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.

Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUFF

1. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI  
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA PROVA DI NUOTO

a. Prova di nuoto:

il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l'uso degli occhialini da piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisorii di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere la distanza di 50 (cinquanta) metri entro il tempo massimo di 80 (ottanta) secondi per gli uomini e 85 (ottantacinque) secondi per le donne. A ciascun concorrente, la commissione assegnerà un punteggio incrementale secondo i criteri stabiliti nella seguente tabella.

**UOMINI**

tempo impiegato (secondi)	punteggio (incrementale)
minore o uguale 40	10
da 40,01 a 44,99	9
da 45 a 49,99	8
da 50 a 54,99	7
da 55 a 59,99	6
da 60 a 64,99	5
da 65 a 69,99	4
da 70 a 74,99	3
da 75 a 80	2
maggiore o uguale a 80,01	PROVA NON SUPERATA

## DONNE

tempo impiegato (secondi)	punteggio (incrementale)
minore o uguale 45	10
da 45,01 a 49,99	9
da 50 a 54,99	8
da 55 a 59,99	7
da 60 a 64,99	6
da 65 a 69,99	5
da 70 a 74,99	4
da 75 a 79,99	3
Da 80 a 85	2
maggiore o uguale a 85,01	PROVA NON SUPERATA

Prova di corsa piana, metri 1.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 1.000 metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai concorrenti. Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente dovrà eseguire la corsa piana di metri 1.000 in un tempo inferiore o uguale a 5'30'' per gli uomini e 6'00'' per le donne. In caso di tempi superiori a 5'30'' per gli uomini e a 6'00'' per le donne la prova è da considerarsi NON SUPERATA. La prova, se superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio.

### 2. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' NELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA

Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di cui al precedente punto 1), lettere a. e b.. Qualora il concorrente non consegua l'idoneità anche in una sola prova, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l'esclusione dal concorso.

Il punteggio incrementale conseguito nella prova di nuoto, di cui al precedente punto 1) lettera a., concorrerà alla formazione della graduatoria di merito di cui all'art. 16 del bando.

### 3. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO

I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'Ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della effettuazione delle prove.

I concorrenti che prima dell'inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare immediatamente la commissione la quale, sentito l'ufficiale medico designato, adotterà le seguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle

prove formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.

I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati - mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, ovvero mediante comunicazione nell'area privata dello stesso portale o con convocazione consegnata a mano dalla commissione - per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° (ventesimo) giorno a decorrere dalla data originariamente prevista per l'esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi) e comunque dovrà essere antecedente al periodo stabilito per la formazione delle graduatorie di merito di cui all'art.18.

Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.

Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E ASSOLVIMENTO  
OBBLIGHI MILITARI PER IL RECLUTAMENTO QUALE AUPC E AUFPA AUSILIARI O DEL  
RUOLO NORMALE E DEL RUOLO SPECIALE DEI CORPI DELLA MARINA MILITARE E  
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.  
**(in carta semplice da compilare a stampatello)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
(specificare cognome e nome) (1)

nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_;

residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_),

in via/piazza \_\_\_\_\_, c.a.p. \_\_\_\_\_;

Sesso \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, **consapevole delle  
conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli  
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:**

- di possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- di avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Località e data \_\_\_\_\_

(firma in originale, non in stampatello, del concorrente) (2)

NOTE:

(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;

(2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede l'autenticazione

**RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**  
ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni

ALL'ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO  
PE: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it  
PEC: marinaccad@postacert.difesa.it

**OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi a:**

Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di stato maggiore, al 25° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFPP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 36°, 37° e 38° corso AUFPP:

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
indirizzo PE/PEC: \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato **NON IDONEO/IDONEO A:**

- PROVE SCRITTE (ART. 9) SVOLTE IL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_;
- VALUTAZIONE TITOLI (ART. 15).
- ACCERTAMENTI PSICOFISICI (ART. 10) SVOLTI IL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_;
- ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART. 11) SVOLTO IL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_;
- PROVE DI EFFICIENZA FISICA (ART. 12) SVOLTE IL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_;
- PROVA DI LINGUA INGLESE (ART. 13) SVOLTE IL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_;
- ACC. IDONEITÀ PSICO - FISICA AL PILOTAGGIO (ART. 14) SVOLTO IL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

**CHIEDE**

**DI POTERE ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI MEDIANTE:**

- l'invio a mezzo P.E.C. in copia semplice
- di prendere visione

del/i seguente/i documento/i amministrativo/i da cui è scaturita l'esclusione dal concorso in oggetto, (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per l'individuazione):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

per la seguente motivazione:

---

---

**DICHIARA**

di avere o rappresentare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto:

---

---

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data	Firma
<hr/>	<hr/>

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e fotocopia della delega in caso di rappresentanza dell'interessato.

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI  
CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO ITALIANO,  
NELLA MARINA MILITARE E NELL'AERONAUTICA MILITARE**

**INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI  
AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR**

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale <https://concorsi.difesa.it/default.aspx>, nell'area concorsi Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e - mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

**CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI**

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e - mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it); posta elettronica certificata: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it).

**QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

E' necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n.487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro".

**IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI**

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, PERSOMIL tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui è sottoposto il Ministero della Difesa, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti i rapporti di lavoro".
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei
- requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Ann. A** si riportano le norme che autorizzano PERSOMIL a trattare i Suoi dati.

**A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI**

A titolo di informazione generale, si premette che PERSOMIL può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei concorrenti alle procedure di reclutamento nell'Esercito Italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica Militare, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- nell'ambito delle Articolazioni del Ministero della Difesa competenti per materia (*Esercito Italiano, Marina militare e Aeronautica Militare*);
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

**QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei/digitali presso PERSOMIL e presso la Forza Armata competente (*archivi del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, del Centro di Selezione della Marina militare di Ancona e del Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

**PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI**

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

**DIRITTI PRIVACY**

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Ann. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;

- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gdp.it*.

### BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c. ed e. Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b. ed g. Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b., del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.*”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g., del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd., d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a., c. e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **bandi di concorso** accessibili nel portale dei concorsi on - line del Ministero della Difesa al seguente link: <https://concorsi.difesa.it/default.aspx>.

**REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI**  
**Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

**Articolo 15**

**Diritto di accesso dell'interessato**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
  - a) le finalità del trattamento;
  - b) le categorie di dati personali in questione;
  - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
  - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
  - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

**Sezione 3**

**Rettifica e cancellazione**

**Articolo 16**

**Diritto di rettifica**

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

**Articolo 17**  
**Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
  - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a., o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a., e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
  - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
  - a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h. e i., e dell'articolo 9, paragrafo 3;
  - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
  - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

**Articolo 18**  
**Diritto di limitazione di trattamento**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
  - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
  - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

### **Articolo 19**

#### **Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento**

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

### **Capo III Sezione 4**

#### **Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche**

### **Articolo 21**

#### **Diritto di opposizione**

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e. o f., compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

### **Capo VIII**

#### **Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni**

##### **Articolo 77**

##### **Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo**

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.